

DELIBERA N. 277/19/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI DIGITAL EDITING SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE 2”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 4, D.LGS. 177/05 E NELL’ART. 37, COMMA 1, D.LGS. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELIBERA N. 538/01/CSP

**(CONTESTAZIONE DEL CO.RE.COM. SICILIA)
(PROC. 80/19/ZD-CRC)**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”.

VISTA la legge regionale Sicilia, del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al Co.Re.Com Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nell’ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 17 al giorno 23 giugno 2019 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale 2, ha accertato, contestato e notificato, in data 26 agosto 2019, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e nell’art. 37, comma 1 d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP da parte della Digital Editing Service Soc. Coop., così come segue.

A) Violazione dell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05

Il giorno 18 giugno 2019, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 13.59.17 alle ore 14.26.11 e dalle ore 18.04.34 alle ore 18.31.26 è andato in onda un *break* pubblicitario, rispettivamente, dalle ore 14.19.50 circa alle ore 14.23.57 circa e dalle ore 18.25.04 circa alle ore 18.29.15 circa.

Il giorno 19 giugno 2019 nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 00.03.07 alle ore 00.29.58, dalle ore 13.58.19 alle ore 14.18.56, dalle ore 16.58.53 alle ore 17.19.29, dalle ore 19.16.16 alle ore 19.36.53 e dalle ore 20.59.05 alle ore 21.19.41 è andato in onda un *break* pubblicitario, rispettivamente, dalle ore 00.23.37 circa alle ore 00.27.48 circa, dalle

ore 14.12.17 circa alle ore 14.15.18 circa, dalle ore 17.12.50 circa alle ore 17.15.51 circa, dalle ore 19.30.16 circa alle ore 19.33.15 circa e dalle ore 21.13.02 circa alle ore 21.16.02 circa.

Il giorno 20 giugno 2019 nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 00.14.38 alle ore 00.35.17, dalle ore 13.58.23 alle ore 14.14.50, dalle ore 17.01.30 alle ore 17.18.00, dalle ore 19.02.46 alle ore 19.19.16, dalle ore 21.00.21 alle ore 21.16.46, dalle ore 23.55.20 alle ore 00.11.46 del 21 giugno 2019 è andato in onda un *break* pubblicitario, rispettivamente, dalle ore 00.28.33 circa alle ore 00.31.37 circa, dalle ore 14.07.15 circa alle ore 14.11.27 circa, dalle ore 17.10.22 circa alle ore 17.14.33 circa, dalle ore 19.11.41 circa alle ore 19.15.52 circa, dalle ore 21.09.13 circa alle ore 21.13.22 circa e dalle ore 00.04.13 alle ore 00.08.24 circa del 21 giugno 2019.

Il giorno 21 giugno 2019 nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 13.58.34 alle ore 14.15.57, dalle ore 17.00.07 alle ore 17.17.33, dalle ore 18.55.51 alle ore 19.13.13 e dalle ore 20.58.44 alle ore 21.16.07 è andato in onda un *break* pubblicitario, rispettivamente, dalle ore 14.09.25 circa alle ore 14.12.27 circa, dalle ore 17.10.52 circa alle ore 17.13.55 circa, dalle ore 19.06.38 circa alle ore 19.09.40 circa e dalle ore 21.09.30 circa alle ore 21.12.35 circa.

B) Violazione dell'art. 37, comma 1 d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP

Dal 17 al 23 giugno 2019 sono stati trasmessi numerosi “*spot non prontamente riconoscibili come tali e/o senza la dovuta dicitura di segnalazione durante la trasmissione*”.

2. Deduzioni della società

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con la relazione del 30 settembre 2019, ha fatto presente che la società Digital Editing Service “*non ha fatto pervenire memoria difensiva né ha richiesto audizione*”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 25 ottobre 2019, ha proposto a questa Autorità “*l'irrogazione della sanzione prevista per le violazioni accertate nella misura del doppio del minimo edittale*”.

La proposta del predetto Organismo regionale risulta meritevole di accoglimento. Non può dubitarsi del mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 da parte della società cooperativa Digital Editing Service, dal momento che la trasmissione dei notiziari televisivi di durata inferiore a trenta minuti è stata interrotta da un *break* pubblicitario. Non può dubitarsi, altresì, del mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP da parte della società cooperativa Digital Editing Service, dal momento che sono state trasmesse comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili come tali e non distinguibili dal resto del contenuto editoriale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05, “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le*

televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita” (comma 1) e ancora (comma 2) “Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;*

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, *“la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”;*

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e all’art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b)*, 2, *lett. a)* e 5, dell’art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità in considerazione del fatto che si sono verificati non isolati episodi di violazione della normativa di settore nel corso di sette giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio, tali da aver comportato effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori. In particolare, la messa in onda di interruzioni pubblicitarie in numero eccedente rispetto a quanto prescritto dall’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 nel corso della trasmissione di notiziari televisivi e di comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili come tali e distinguibili dal resto della programmazione televisiva, oltre a comportare indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame, ha minato l’aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell’agente

277/19/CSP

La società Digital Editing Service, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2011 (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della predetta società cooperativa;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Digital Editing Service Società Cooperativa -codice fiscale 02332290812- con sede legale in Marsala (TP), contrada Strasatti, via Stazione n. 126, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale 2" di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 277/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 277/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi